

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MERIDIE S.P.A. - REDATTA
AI SENSI DELL'ART. 72, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N.
11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO E MODIFICATO - SULLA
PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 ("OGGETTO") E DELL'ART. 12 ("MAGGIORANZE")
DELLO STATUTO SOCIALE CONSEGUENTE ALL'ADEUAMENTO AL D. LG. 141/2010.**

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 72, comma 1, e dell'Allegato 3A del regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il "**Regolamento Emittenti**") e dell'art. 125-ter del D.lg 58/1998 (il "**TUF**") per illustrarVi la proposta di modifica statutaria conseguente all'approvazione del punto 4 posto all'ordine del giorno dell'assemblea di Meridie S.p.A. (la "**Società**"), parte straordinaria, convocata per il 30 aprile 2013 in Milano, Via Pietro Metastasio 5, presso lo Studio Notarile Zabban, Notari, Rampolli & Associati, alle ore 10, e, occorrendo, per il giorno 3 maggio 2013, stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione.

1. Motivazione delle proposte

La Banca d'Italia in data 23 luglio 2007 ha iscritto Meridie all'albo ex art. 106 D.LGS 1/9/93 N. 385 B.I. con n. 39822, per la sola attività di "assunzione di partecipazioni".

Il 4 settembre 2010 è stato pubblicato il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della Direttiva comunitaria n. 48/2008, che riforma la disciplina del credito al consumo.

Il decreto prevede l'istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e ne affida la tenuta alla Banca d'Italia.

Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore delle norme, risultino iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 o nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**"), possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti richiesti per l'attuazione della riforma (cfr. art. 10 del D.Lgs. 141/2010).

Meridie, in quanto *investment company*, svolge l'attività di assunzione di partecipazioni e, nell'ambito di tale attività prevalente, ritiene necessario proporre alla assemblea straordinaria dei soci di modificare lo statuto rimuovendo i riferimenti allo svolgimento delle attività riservate agli intermediari finanziari ex art. 106, e pertanto, non esercitare in futuro altra attività riservata agli intermediari finanziari ex art. 106, oltre a quella di assunzione di partecipazione.

La modifica legislativa, infatti: (i) per un verso consente la prosecuzione della medesima attività di assunzione e gestione di partecipazioni, anche nei confronti del pubblico (secondo la nozione precedente accolta dal legislatore), a società che non siano iscritte nell'albo ex art. 106 TUB; (ii) per altro verso, salva la situazione transitoria, vieta l'esercizio dell'attività di assunzione e gestione di partecipazioni alle società iscritte all'albo ex art. 106 TUB, le quali devono esercitare *esclusivamente* l'attività di concessione di finanziamenti. Quest'ultima attività, pertanto, può essere esercitata da società non iscritte nell'albo ex art. 106 TUB solo *non* nei confronti del pubblico, ossia rivolta alle società controllate e facenti parte del medesimo gruppo.

Da altro angolo visuale, inoltre, Meridie intende proporre all'assemblea la modifica delle c.d. politiche di investimento, quali indicate nell'art. 3 dello statuto sociale dopo la descrizione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale. Tali politiche di investimento, infatti, vennero disciplinate dalla clausola statutaria in ossequio alle disposizioni contenute nel previgente Regolamento di Borsa Italiana per le società con azioni quotate nel segmento MTF del Mercato Telematico Azionario, successivamente modificato a far tempo dal 14 maggio 2010, con la creazione di un mercato regolamentato dedicato esclusivamente ai veicoli di investimento, il Mercato Telematico degli *investment vehicles* (MIV). Il Regolamento ha modificato i requisiti di ammissione delle società di investimento sul mercato MIV al fine di superare alcune possibili rigidità operative derivanti dalla precedente previsione regolamentare di limiti statuari che introducono soglie quantitative in materia di investimenti e concentrazione del rischio, prevedendo altresì la possibilità per le società già quotate su tale segmento di mercato di adeguarsi alla nuova regolamentazione.

Si propone pertanto di adeguare la descrizione delle politiche di investimento attualmente richieste dal Regolamento di Borsa Italiana per il comparto MIV del Mercato Telematico Azionario, cui appartiene Meridie. Ai sensi del Regolamento si presume che le *investment companies* raggiungano l'obiettivo di un sufficiente livello di diversificazione ove la politica di investimento, dalle medesime adottata, preveda l'investimento in almeno tre *assets* tra cui nessuno di valore superiore al 50% degli attivi. Si precisa che, ad oggi, la Società ha già raggiunto, nella pratica, tale requisito minimo di diversificazione. Ove si approvi la proposta di adeguamento al Regolamento, gli azionisti non perderanno la possibilità di monitorare la politica di investimento in quanto: (i) eventuali modifiche saranno sottoposte all'approvazione dell'assemblea straordinaria e (ii) lo stato di attuazione della politica di investimento sarà comunicato al mercato in occasione della diffusione al pubblico delle rendicontazioni contabili periodiche.

La proposta modificativa dello statuto è, quindi, richiesta in adeguamento sia al Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 (e, in particolare, alla nuova formulazione dell'art. 106 TUB), sia al nuovo Regolamento di Borsa Italiana per il comparto MIV del Mercato Telematico Azionario. Essa conseguentemente non modifica l'oggetto sociale di Meridie, che rimane quello di esercizio di assunzione di partecipazioni, anche nei confronti del pubblico, oltre che di concessione di finanziamenti, non nei confronti del pubblico.

Alla luce di quanto esposto la presente delibera non richiede il quorum deliberativo del 90% degli azionisti, previsto ai sensi dell'art 12 ("**Maggioranze**") dello statuto sociale per le modifiche dell'oggetto sociale.

Nell'ambito di tale delibera si propone, quindi, anche un adeguamento dell'articolo 12 ("**Maggioranze**") nella parte relativa al segmento del Mercato Telematico su cui oggi la Società è quotata, nonché un adeguamento formale alla delibera societaria del 26 ottobre 2009 che aveva eliminato il limite al possesso azionario di cui al precedente articolo 8.

2. Diritto di recesso

Le modificazioni dello statuto sociale conseguenti alle deliberazioni previste nella presente relazione non conferiscono agli Azionisti la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. o di altre disposizioni, in quanto la modifica dell'art. 3 dello Statuto non implica un cambiamento dell'attività della società, in quanto: (i) in parte rappresentano esclusivamente un adeguamento della formulazione della clausola statutaria al nuovo testo dell'art. 106 TUB, in seguito al Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141; (ii) in altra parte costituiscono una mera modifica dei criteri di attuazione del medesimo oggetto sociale, in forza delle nuove politiche di investimento stabilite dal nuovo Regolamento di Borsa Italiana per il comparto MIV del Mercato Telematico Azionario.

Se con noi d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente

DELIBERAZIONE

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti:

- preso atto della “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” e delle proposte ivi contenute; e
- condivisa l'opportunità di modificare l'articolo 3 e l'articolo 12 dello statuto sociale in conformità a tale proposta,

DELIBERA

1. di modificare l'articolo 3 dello statuto sociale, in conformità a quanto riportato nella tabella che segue. Al fine di consentire una migliore comprensione delle modifiche che si propone di apportare allo statuto della Società, si riportano nella prima colonna: (i) il testo vigente degli articoli dello statuto di cui si propone la modifica, e nella seconda colonna (ii) il testo proposto, con evidenziazione della variazione da apportare. A tal fine, si precisa che il testo di cui si propone l'eliminazione è indicato in ~~carattere barrato~~.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p>Art. 3) (Oggetto) La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di natura finanziaria indicate nell'art. 106, primo comma, del D.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). In particolare, la società, nell'ambito della predetta attività ha ad oggetto l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di assunzione e gestione di impresa quale attività di acquisizione, detenzione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, e di concessione di finanziamenti tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti nell'art.1, secondo comma, D.lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998.</p>	<p>Art. 3) (Oggetto) La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio, anche nei confronti del pubblico, dell'attività di natura finanziaria indicate nell'art. 106, primo comma, del D.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). In particolare, la società, nell'ambito della predetta attività ha ad oggetto l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di assunzione e gestione di impresa quale attività di acquisizione, detenzione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, e di concessione di finanziamenti tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti nell'art.1, secondo comma, D.lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998. assunzione e gestione di partecipazioni in imprese e società, quale attività di acquisizione, detenzione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, nonché l'esercizio non nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti nell'art. 1, secondo comma, D.lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998, nei confronti di imprese e società da essa controllate direttamente e/o indirettamente.</p>

La società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

La società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività di natura finanziaria sopra descritte quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.

La società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore. È altresì escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ed in via occasionale.

La società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fideiussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso.

Con riferimento al predetto ambito di operatività, qualora le azioni ordinarie della società siano quotate sul ~~segmento~~ MTF del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la società svolge la propria attività in conformità a quanto segue:

(i) la società non investe in strumenti finanziari, quotati e non quotati, di uno stesso emittente e in parti di uno stesso organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) per un valore

La società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

La società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.

La società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore. È altresì escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ed in via occasionale.

La società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fideiussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso.

Con riferimento al predetto ambito di operatività, qualora le azioni ordinarie della società siano quotate sul ~~segmento~~ MTF del Mercato Telematico Azionario degli **Investment Vehicles (MIV)**, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la società svolge la propria attività in conformità ~~a quanto segue~~ **alla politica di investimento di seguito descritta. In particolare la società:**

~~(i) la società non investe in strumenti finanziari, quotati e non quotati, di uno stesso emittente e in parti di uno stesso organismo di investimento~~

superiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;

(ii) il totale delle esposizioni della società nei confronti dello stesso emittente o gruppo di società, nei quali la società ha investito, (ivi comprese le esposizioni derivanti da strumenti finanziari derivati over-the-counter (OTC)), è inferiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;

(iii) la società non investe un ammontare superiore al 20% (venti per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrali approvati, in quote di fondi speculativi, italiani od esteri;

(iv) i limiti di investimento, di cui ai punti (i), (ii) e (iii) che precedono, non trovano applicazione, allorché gli strumenti finanziari in cui la società ha investito, ovvero intende investire, sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;

(v) la società può superare le soglie di cui alle lettere (i), (ii) e (iii) che precedono in presenza di circostanze eccezionali e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dal loro superamento.

È fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

~~collettivo del risparmio (OICR) per un valore superiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;~~

~~(ii) il totale delle esposizioni della società nei confronti dello stesso emittente o gruppo di società, nei quali la società ha investito, (ivi comprese le esposizioni derivanti da strumenti finanziari derivati over the counter (OTC)), è inferiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;~~

~~(iii) la società~~

(i) investe prevalentemente in partecipazioni, di maggioranza o di minoranza, in società quotate o non quotate. Sono ammessi investimenti in strumenti finanziari quali quote di fondi e co-investimenti con aziende operanti nello stesso settore della società o con operatori industriali e finanziari;

(ii) rivolge la propria attività di investimento prevalentemente verso aziende: (a) localizzate in Italia, con una particolare attenzione al centro-sud, (b) industriali, ivi incluse le aziende che operino nel settore dei trasporti, delle fonti rinnovabili e dello sviluppo immobiliare, (c) di servizi ivi incluse le aziende che operino nel settore delle attività finanziarie e di consulenza strategica; (d) interessate da procedure concorsuali quali concordato preventivo o amministrazione straordinaria o da operazioni di spin-off e cessione di rami d'azienda;

(iii) attua la politica di investimento mediante impiego di mezzi propri con la possibilità di fare ricorso a strumenti di debito;

(iv) partecipa alla gestione degli investimenti al fine di massimizzarne il valore e il rendimento; sono ammessi investimenti in partecipazioni di minoranza che non prevedano un coinvolgimento attivo nella gestione;

(v) effettua, in via prevalente, investimenti in un'ottica di medio lungo termine restando peraltro esclusa una durata specifica per ciascun investimento;

(vi) adotta modalità di disinvestimento valutate caso per caso con l'obiettivo di massimizzare il

	<p>rendimento e quindi il ritorno per gli azionisti;</p> <p>(vii) persegue l'obiettivo di diversificare il rischio di investimento: un sufficiente livello di diversificazione si presume realizzato una volta che siano effettuati almeno tre investimenti nessuno dei quali rappresentante più del 50% (cinquanta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati; qualora tale livello di diversificazione non dovesse essere rispettato, permanendo in essere per un periodo superiore ai dodici mesi, gli Amministratori dovranno al più presto convocare l'assemblea straordinaria per la modifica della politica di investimento ed adeguare l'oggetto sociale all'attività effettivamente svolta.</p> <p>(viii) non investe un ammontare superiore al 20^o% (venti per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrali approvati, in quote di fondi speculativi, italiani od esteri;</p> <p>(ix) non svolge attività di negoziazione in strumenti finanziari quotati e non quotati in via continuativa o prevalente o comunque in maniera non rispondente alla propria natura di investitore di medio e lungo termine.</p> <p>(iv) i limiti di investimento, di cui ai punti (i), (ii) e (iii) che precedono, non trovano applicazione, allorché gli strumenti finanziari in cui la società ha investito, ovvero intende investire, sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;</p> <p>(v) la società può superare le soglie di cui alle lettere (i), (ii) e (iii) che precedono in presenza di circostanze eccezionali e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dal loro superamento.</p> <p>È fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, ogni altra oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione.</p>
--	---

<p>Articolo 12.) Maggioranze.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge ad eccezione che per le decisioni concernenti:</p> <p>(i) la modifica dell'oggetto sociale, di cui all'articolo 3 del presente statuto, e la modifica o soppressione della clausola sul Limite al Possesso delle azioni, di cui al precedente articolo 8, le quali non potranno essere deliberate senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto, qualora e fino a quando le azioni della società siano quotate sul segmento MTF del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;</p> <p>(ii) la modifica del quorum qualificato di cui al paragrafo (i) precedente, la quale non potrà essere deliberata senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto qualora e fino a quando le azioni della società siano quotate sul segmento MTF del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..</p>	<p>Articolo 12.) Maggioranze.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge ad eccezione che per le decisioni concernenti:</p> <p>(i) la modifica dell'oggetto sociale, di cui all'articolo 3 del presente statuto, e la modifica o soppressione della clausola sul Limite al Possesso delle azioni, di cui al precedente articolo 8, le quali la quale non potranno essere deliberate senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto, qualora e fino a quando le azioni della società siano quotate sul segmento MIVMTF del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;</p> <p>(ii) la modifica del quorum qualificato di cui al paragrafo (i) precedente, la quale non potrà essere deliberata senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto qualora e fino a quando le azioni della società siano quotate sul segmento Mercato Telematico Azionario degli Investment Vehicles (MIV) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..</p>
--	---

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente - per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché ad apportare alle deliberazioni assembleari sub.1, le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale richieste dalle competenti autorità, oltre alle eventuali modifiche richieste anche in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi.

Si precisa che il Verbale della Assemblea Straordinaria che delibera sulla modifica dell'art. 3 e dell'art 12 dello Statuto, insieme al nuovo testo integrale dello Statuto stesso, saranno pubblicati nei termini di legge, ovvero entro trenta giorni dalla data della Assemblea, ricordando che la delibera assembleare avrà effetto solo dopo l'iscrizione presso il Registro Imprese.

Gli azionisti saranno informati del deposito del Verbale e dello Statuto presso il Registro Imprese a mezzo Comunicato Stampa inviato senza indugio a Borsa Italiana e pubblicato sul sito internet della società www.meridieinvestimenti.it nella sezione "Investor relations".

** * **

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all'argomento posto al punto 4 all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, resterà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana SpA nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul sito internet della società www.meridieinvestimenti.it

Napoli, 29 marzo 2013

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente


